



Consiglio Regionale

Direzione Attività Amministrativa

Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO E LA ROTAZIONE DEGLI
INCARICHI DIRIGENZIALI

**Approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza
n. 82 del 12.6.2018**

Disciplinare per il conferimento e la rotazione degli incarichi dirigenziali.

Indice

- Art. 1 (Finalità)*
- Art. 2 (Articolazione degli incarichi dirigenziali)*
- Art. 3 (Conferimento incarichi dirigenziali)*
- Art. 4 (Conferimento incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato)*
- Art. 5 (Aree a rischio corruzione)*
- Art. 6 (Rotazione degli incarichi dirigenziali)*
- Art. 7 (Criteri generali per la rotazione)*
- Art. 8 (Programmazione della rotazione)*
- Art. 9 (Riallineamento degli incarichi dirigenziali)*
- Art. 10 (Disposizioni finali)*

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente disciplinare per il conferimento e la rotazione degli incarichi dirigenziali (di seguito disciplinare), ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), del Piano nazionale anticorruzione (PNA) 2016 e in attuazione delle misure inserite nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio regionale (PTPC) 2017/2019, e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo), stabilisce criteri e modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali e per la rotazione del personale dirigenziale operante nelle aree di attività del Consiglio regionale, comprese quelle a più elevato rischio di corruzione.
2. Il disciplinare garantisce il rispetto dei principi di continuità e di buon andamento dell'attività amministrativa nonché la salvaguardia delle professionalità acquisite dal personale dirigenziale.

Art. 2 (Articolazione degli incarichi dirigenziali)

1. Gli incarichi dirigenziali del Consiglio regionale sono articolati nei seguenti livelli di responsabilità:
 - a) direttore preposto ad una Direzione del Consiglio;
 - b) dirigente preposto ad un Servizio.
2. Il dirigente preposto alla Segreteria del Presidente del Consiglio e quello preposto al Supporto delle autorità indipendenti esercitano le proprie funzioni in qualità di apicali.

Art. 3

(Conferimento incarichi dirigenziali)

1. Il primo conferimento dell'incarico dirigenziale è effettuato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio all'esito e sulla base delle risultanze della relativa procedura concorsuale, svolta ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19 della L. R. n. 77/1999.
2. L'Ufficio di presidenza procede, con le medesime modalità di cui al comma 1 anche in caso di mobilità esterna effettuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 2-bis, del d.lgs. 165/2001, ovvero in caso di copertura della posizione dirigenziale in applicazione dell'articolo 34-bis del d.lgs. 165/2001, nonché in caso di mobilità interna effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010).
3. I successivi incarichi sono conferiti dall'Ufficio di presidenza previa pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio - area intranet - da parte del Servizio competente per il personale (di seguito Servizio competente) del relativo avviso interno, finalizzato all'acquisizione delle candidature dei dirigenti interessati.
4. Il Servizio di cui al comma 3, sulla base delle candidature pervenute, predispone una relazione compilativa, corredata dei curriculum vitae degli aspiranti, e trasmette detta documentazione all'Ufficio di Presidenza per gli adempimenti relativi alla valutazione e al conferimento degli incarichi.
5. L'Ufficio di presidenza per il conferimento degli incarichi dirigenziali e per il passaggio ad incarichi diversi tiene conto dei criteri stabiliti dall'articolo 20, comma 3, della l.r. 77/1999.

Art. 4

(Conferimento incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato)

1. Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato, in applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. 165/2001, sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione.
2. Il conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato è effettuato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale all'esito e sulla base delle risultanze di procedura selettiva pubblica volta ad accertare il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti e della specifica qualificazione professionale di cui al comma 1.
3. La procedura selettiva di cui al comma 2 è effettuata in base ai seguenti criteri previsti nell'avviso di selezione:
 - a) 60% del punteggio totale è attribuito con riferimento alla qualificazione professionale e formativa desumibile dal curriculum vitae dell'aspirante;

- b) 40% del punteggio totale è attribuito all'esito di un colloquio valutativo cui il candidato è sottoposto ai fini dell'accertamento dell'idoneità allo svolgimento del ruolo e delle funzioni dirigenziali.

Art. 5

(Aree a rischio corruzione)

1. I Servizi considerati a rischio corruzione nell'ambito della tecnostruttura del Consiglio regionale, così come definita con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, sono quelli individuati dal PTCP vigente pro tempore a seguito della mappatura dei processi.

Art. 6

(Rotazione degli incarichi dirigenziali)

1. L'affidamento degli incarichi dirigenziali è effettuato in base al criterio della rotazione.
2. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata minima pari a tre anni, nel rispetto del limite massimo di sette anni previsto dall'articolo 20 della l.r. 77/1999.
3. Gli incarichi dirigenziali, compresi quelli di cui all'art. 4, per le aree a rischio di cui all'articolo 5 sono conferiti per la durata di tre anni e non sono rinnovabili.
4. La rotazione per il Servizio informatica e tecnico riconosciuto come servizio infungibile è effettuata con i dirigenti della Giunta regionale o degli enti regionali, previo accordo con la Giunta regionale, da formalizzare attraverso un disciplinare approvato dai rispettivi organi di indirizzo politico, previo confronto sindacale.
5. Ferma restando quanto disposto dall'art. 20 della l.r. n. 77/1999, non trovano applicazioni per i direttori le disposizioni relative alla rotazione di cui ai commi da 1 a 4.
6. Al dirigente cessato dall'incarico direttoriale si applicano, compatibilmente alla durata degli incarichi dirigenziali in essere, le disposizioni del presente articolo.

Art. 7

(Criteri generali per la rotazione)

1. La rotazione dei dirigenti mira a potenziarne la professionalità, nonché ad evitare che possano consolidarsi posizioni di potere correlate alla circostanza che uno stesso dirigente sia responsabile per lungo tempo dello medesimo tipo di procedimenti.
2. La rotazione è effettuata secondo i seguenti criteri generali:
 - a) avviene al termine dell'incarico la cui durata è stabilita in base a quanto disposto dall'articolo 6;
 - b) l'assegnazione a nuovo incarico prescinde dall'esito della valutazione riportata dal dirigente uscente;
 - c) nella rotazione degli incarichi sono valutati il percorso formativo del

- dirigente e l'esperienza lavorativa pregressa;
- d) in caso di condanna di primo grado nei giudizi per i reati commessi contro la pubblica amministrazione di cui al libro II, titolo II, capo I del Codice penale, l'Amministrazione procede con atto motivato alla revoca dell'incarico in essere ed al passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16, comma 1, lettera l-quater, e dell'articolo 55-ter, comma 1, del d.lgs. 165/2001.

Art. 8

(Programmazione della rotazione)

1. Il dirigente del Servizio competente, sentito il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, formula, entro dicembre di ciascun anno, la proposta del piano della rotazione degli incarichi dirigenziali in relazione agli incarichi che giungono a scadenza nell'anno successivo e ne programma i tempi nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7.
2. Il piano di cui al comma 1 tiene conto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del d.lgs. 165/2001, nonché delle cessazioni dal servizio e delle scadenze degli incarichi.
3. La proposta, a seguito delle opportune valutazioni, è approvata dall'Ufficio di presidenza.
4. La deliberazione relativa alla pianificazione della rotazione è comunicata al personale interessato anche al fine di favorire il necessario passaggio di consegne.

Art. 9

(Riallineamento degli incarichi dirigenziali)

1. Ai fini di un riallineamento degli incarichi, i contratti in scadenza successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare daranno luogo a rotazione, fermo restando la durata minima e massima prevista dalla legislazione vigente.
2. La successiva proroga degli altri contratti in essere sarà disposta per addivenire ad un riallineamento, tenuto conto delle scadenze degli incarichi in corso e del rispetto del limite minimo e massimo di quelli in affidamento, così come disposto dalla normativa vigente per tempo.
3. La proroga di cui al comma 2 è disposta dall'Ufficio di presidenza previa istruttoria da parte del Servizio competente nel rispetto delle misure vigenti in materia di anticorruzione e con successiva sottoscrizione del relativo contratto di lavoro.

Art. 10

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare è fatto rinvio alle disposizioni del d.lgs. 165/2001, della l.r. 77/1999 nonché dal PTPC del Consiglio regionale vigente pro tempore.